


Municipal Structures in Roman Spain and Roman Italy

A Comparison



Proceedings of the Colloquium

Vienna, 3rd July 2018

edited by

Federico Russo

Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online (WBAGon) 3
(wbagon.univie.ac.at)

Wien 2020

Impressum

Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online (WBAGon) 3

wbagon.univie.ac.at

Herausgegeben von

TYCHE – Verein zur Förderung der Alten Geschichte in Österreich
c/o Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik
Universität Wien
Universitätsring 1, 1010 Wien, Österreich

Vertreten durch

Federico Russo

Redaktion

Franziska Beutler

Zuschriften und Manuskripte erbeten an

franziska.beutler@univie.ac.at
Richtlinien unter wbagon.univie.ac.at

Titelbild: ILS 5627

<https://pixabay.com/it/photos/pompei-latina-romano-incisione-3677352/>

ISSN 2664-1100

Wien 2020

This article should be cited as:

Silvia Gazzoli, *I duoviri designati nell'amministrazione locale tra Spagna ed Italia*, in: F. Russo (ed.), *Municipal Structures in Roman Spain and Roman Italy. A Comparison, Proceedings of the Colloquium, Vienna, 3rd July 2018*, Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online (WBAGon) 3, Wien 2020 (DOI: 10.25365/wbagon-2020-3-9).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
© authors 2020

TABLE OF CONTENTS

Introduzione	
Cesare Letta	
<i>Il macellum di Marruvium e il suo donatore Q. Fresidio Gallo</i>	1
Simonetta Segenni	
<i>Decreti decurionali di età augusteo-tiberiana. Governo imperiale e città dell’Italia</i>	11
Enrique Melchor Gil – Víctor A. Torres González	
<i>The Origin of the ‘Municipal’ Praefecti and the Disappearance of the Local Interreges: A Reassessment</i>	19
Juan Francisco Rodríguez Neila	
<i>Comitia municipales: el elector en su laberinto</i>	31
Federico Russo	
<i>Città come patroni? Due casi problematici dall’Iberia romana</i>	55
Estela García Fernández	
<i>El ius Latii y la legislación municipal Flavia</i>	65
Niklas Raffetseder	
<i>Ein Einblick in die laufende Dissertation „Lex coloniae – lex municipii: die römische Stadtgesetzgebung in Republik und Kaiserzeit“</i>	83
Francesco Reali	
<i>Incolae libertini a Carthago nova: le associazioni di liberti e di persone trasferite a partire da CIL II 3419</i>	87
Silvia Gazzoli	
<i>I duoviri designati nell’amministrazione locale tra Spagna ed Italia</i>	99

Introduzione

Idem ius municipi flavi Irntiani esto, quod esset, si municipi Italiae libertus esset. Questa breve citazione, tratta da un capitolo della *Lex Irnitana* che pone un preciso parallelo tra il municipio irnitano e un qualunque municipio sul suolo italico a proposito della procedura della *manumissio*, sintetizza in modo icastico l'essenza e lo spirito dell'incontro internazionale che è stato ospitato dall'Institut für Alte Geschichte dell'Università di Vienna nel luglio 2018. In sintesi, la premessa da cui i lavori hanno preso l'avvio, e che è alla base dei contributi raccolti nelle prossime pagine, si fonda sulla considerazione che ciò che valeva per una comunità spagnola, poteva valere anche per una comunità italica, e viceversa, ad indicare una stretta vicinanza tra aree pure così distanti (e non solo dal punto di vista geografico)

La vicinanza in tema di norme, leggi, regolamenti e disposizioni varie tra i municipi (o le colonie) della Spagna romana e le comunità dell'Italia appare come fatto noto già in età antica, e come tale è stato a più riprese studiato dalla critica moderna. Naturalmente, a questi due poli se ne aggiunge un terzo, vale a dire Roma, che, con la sua produzione legislativa relativa alla gestione dell'Impero ma anche dell'*urbs* stessa, avrà senza dubbio funzionato da punto di riferimento (o modello *tout court*), più o meno diretto, per le leggi che regolavano la vita amministrativa delle comunità locali, italiche e provinciali.

Alla luce di tali richiami, espressamente denunciati dalla documentazione epigrafica a nostra disposizione, è parso tanto doveroso quanto stimolante esplorare ulteriormente alcuni aspetti delle strutture amministrative dei centri locali spagnoli e italicici per individuare ulteriori analogie e differenze tra di essi, spesso rimaste in ombra o inesplorate. Un approccio di questo tipo ha certo contribuito a migliorare la nostra conoscenza delle strutture amministrative locali e, per conseguenza, le modalità tramite cui, al momento di una fondazione coloniale o municipale, le leggi di un centro locale assumevano la loro fisionomia.

Vorrei concludere questa breve introduzione esprimendo la mia gratitudine, oltre che agli autori, agli ospiti e ai partecipanti del Convegno, all'Austrian Science Fund (FWF), che ha finanziato l'incontro entro il Progetto M-2142, e all'Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik dell'Università di Vienna, che lo ha ospitato e supportato.

Desidero in particolare ringraziare, per l'imparegabile collaborazione e aiuto offerti, il Prof. F. Mitthof, il Prof. H. Taeuber, il Prof. E. Weber e la Dr. F. Beutler.

Inoltre, esprimo la mia gratitudine ai curatori di WBAGon per aver accettato la pubblicazione di questi contributi ed in particolare alla Dr. F. Beutler per averne seguito il processo editoriale con grande attenzione.

Un sentito grazie va, infine, a tutti coloro che in vario modo, con idee, suggerimenti e critiche, hanno preso parte alla stimolante discussione che ha avuto luogo in occasione dell'incontro e alla successiva fase di pubblicazione.

Federico Russo
(Università di Milano)

I duoviri designati nell'amministrazione locale tra Spagna ed Italia

0. Introduzione

Nell'assetto delle colonie *civium Romanorum* e nei municipi, sia di diritto romano sia latino, il ruolo apicale era rivestito dal duovirato.¹ La documentazione epigrafica relativa a questa magistratura, corrispondente fondamentalmente a un collegio bimembre, ha permesso di riconoscerne la presenza fin dall'epoca anteriore alla guerra sociale, per poi metterne in luce alcune modifiche dal punto di vista dei poteri ad essa collegati.²

In un recente contributo, Rodriguez Neila ha approfondito la definizione dell'arco di tempo che intercorreva tra la tornata elettorale annuale per all'elezione e l'entrata in carica (*magistratum inire*) dei magistrati risultati vincitori nel processo elettivo nei municipi e nelle colonie romane.³ Coloro che erano stati eletti, ma non erano ancora entrati in carica con l'inizio del nuovo anno,⁴

¹ I *Hviri i.d.* (o *nude dicti*) vengono definiti da Umberto Laffi come “sommi magistrati delle colonie romane”. Sulla possibile genesi della definizione di questo collegio e sulla loro elezione U. Laffi, *Colonie e municipi dello stato romano*, Roma 2007, 53. Sull'introduzione del duovirato nei *municipia civium Romanorum* iberici si rimanda ad un recente contributo di Sisani; le attestazioni raccolte consentono allo studioso di formulare l'ipotesi che tale assetto fosse stato istituito in epoca triumvirale e successivamente riproposto nei municipi di nuova formazione. S. Sisani, *Le magistrature locali delle comunità municipali di ambito provinciale: uno studio sulla diffusione del quattuorvirato e del duovirato tra l'età tardo-repubblicana e l'età imperiale*, Gerion 36/1 (2018) 41–77. Numerose sono le riflessioni proposte, in letteratura, riguardo la genesi del duovirato e del quattuorvirato. A titolo esemplificativo, oltre al recente contributo di Sisani che pone una sintesi delle precedenti posizioni, si possono menzionare A. Degrassi, *Quattuorviri in colonie romane e in municipi retti da duoviri*, MAL s. 8, t. 2 (1949) 281–345; J. Gascou, *Duumvirat, quattuorvirat et statut dans les cités de Gaule Narbonnaise*, in: *Epigrafia. Actes de colloque de Rome en mémoire de Attilio Degrassi (27–28 mai 1988)*, Rome 1991, 547–563; A. D. Pérez Zurita, *Reflexiones en torno al cuatorvirato en la Hispania romana*, Polis. Revista de ideas y formas políticas de Antiguedad Clasica 16 (2004) 133–168. La presenza di questa magistratura nelle colonie romane nel territorio della penisola italica risulta essere similmente problematica; a partire dal II secolo a.C. compaiono *duoviri nude dicti*, in particolare nella documentazione epigrafica di Luna (CIL I², 3368 = AE 1984, 388 = Scheda EDR079449 di M. Ferrari del 22-03-2016) e *Volturnum* (CIL X, 3726 = CIL I², 1607). Sui requisiti di eleggibilità richiesti ai candidati al duovirato si veda l'esempio della *lex Malacitana* che al capitolo 54 definisce come eleggibili uomini liberi, di età superiore ai venticinque anni e che nel quinquennio precedente non avessero già ricoperto quella carica. Si rimanda a F. Lamberti, *Tabulae Iberitanae. Municipalità e ius romanorum*, Napoli 1993, in particolare le pagine 53 e 81.

² Da ultimo si rimanda a Sisani 2018 (*supra* n. 1) 66.

³ Lo studioso si concentra particolarmente sull'analisi delle informazioni riportate dalle leggi municipali iberiche in relazione alle tempistiche dello svolgimento delle elezioni e dell'entrata in carica dei magistrati eletti, che avveniva formalmente il primo giorno dell'anno successivo. Lo statuto della *colonia Genetiva Iulia* risulta ancora più preciso nello svolgimento del passaggio di consegne tra i duoviri che erano rimasti in carica fino a quel momento e coloro che invece avrebbero rivestito la medesima magistratura dal giorno successivo. J. F. Rodriguez Neila, *Sobre la toma de posesion de los duunviros municipales*, Veleia 36 (2019) 169–199. Sull'evoluzione delle modalità di elezione dei magistrati locali con un passaggio di competenze tra le assemblee della comunità e l'*ordo decurionum* si rimanda a N. Rampazzo, *La nominatio e la responsabilità dei magistrati municipali*, Index 30 (2011) 2–15. In particolare, nr. 3 e 4.

⁴ Sull'entrata in carica dei duoviri designati si veda, da ultimo a Rodriguez Neila 2019 (*supra* n. 3) 171; fondamentale a riguardo risulta essere il capo LXIII della *lex Ursonensis*, CIL II, 5439–5439a.

venivano identificati come *designati*,⁵ la documentazione epigrafica riporta numerose attestazioni di tale definizione, mettendo in luce una presenza attiva di tali cittadini nonostante il loro ruolo non fosse ancora pienamente assunto e giuridicamente convalidato.

Le iscrizioni, in particolare quelle rinvenute nel territorio iberico ed in quello italico, contano diverse attestazioni di magistrati non ancora entrati in carica ma *creati*, quindi definiti come *designati*. Tra le varie occorrenze, tuttavia, si possono contare diversi casi relativi ai diversi magistrati locali eletti *designati*, quali, edili, questori duoviri.⁶ Similmente, nel territorio urbano sono state rinvenute numerose attestazioni di *designati*, soprattutto per quanto concerne le cariche di ambito civile.⁷ La documentazione epigrafica relativa ai duoviri (*nude dicti* o meno) *designati*, mette in luce alcune problematiche che si legano in parte a quanto approfondito recentemente da Rodriguez Neila ossia la mancanza di riferimenti, tra le informazioni riportate dagli statuti municipali, a questo periodo liminale compreso tra l'elezione⁸ e la carica vera e propria.

1. Testimonianze di evergetismo

La documentazione epigrafica riporta casi interessanti di duoviri *designati* autori di particolari atti di evergetismo nei confronti dei municipi o delle colonie che avrebbero successivamente amministrato, oppure il ricordo di cittadini defunti come *Hviri designati*.

Grazie ad una ricerca di base lessicale è stato possibile identificare diverse attestazioni di *Hviri designati* menzionati nella documentazione epigrafica proveniente principalmente dalle province iberiche e dall'Italia.⁹ Nel territorio iberico si contano diverse occorrenze di duoviri *designati* che

⁵ Sull'uso della *designatio* in ambito magistratuale si rimanda alle attestazioni segnalate da Vetter in TLL *ad.v.*; E. de Ruggiero, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, vol II/3 C–E, Roma 1961, *ad v.*

⁶ La presenza di *designati* si riconosce anche in relazione alle magistrature cittadine come pretori, consoli, tribuni della plebe. In particolare, sui consoli *designati* si rimanda ad un recente contributo di Frolov riguardo lo *ius edicendi*, nel quale lo studioso ha evidenziato come il magistrato eletto ma non ancora entrato in carica fosse giuridicamente da intendersi un *privatus*. R. M. Frolov, *From privatus to magistratus: The Political Initiative and the Alleged ius edicendi of Magistrates-elect in Republican Rome*, Historia 67 (2018/2) 128–159. Sui consoli *designati* e sulla loro attività si veda inoltre F. Pina Polo, *The political role of consules designati at Rome*, Historia 61 (2013/4) 420–452. Si veda, ad esempio, all'iscrizione AE 1983, 517 da *Siarum* datata alla prima metà del II secolo d.C., al documento rinvenuto a Barcino (CIL II, 4509 = 6145; ILS 1029) che *cita Lucius Minucius L.f. Natalis Quadronius Verus tribunus plebis designatus*. Un esempio di *consul designatus* è fornito dall'iscrizione funeraria CIL II, 4126 attribuita al territorio di Tarraco, dedicata dalla figlia per il padre *L. Ovinius L.f. Quirina Rusticus Cornelianus*, che probabilmente morì, dopo una lunga carriera, nel periodo di tempo intercorso tra l'elezione e l'entrata in carica. Nel numero delle iscrizioni riferibili a *designati* rinvenute nel territorio iberico è possibile citare anche CIL II, 112 da Evora che menziona *Quintus Iulius Maximus praetor designatus* e CIL II, 225 da Olisipo che ricorda *C. Iulius G.f. Galeria Rufinus aedilis designatus*.

⁷ Nel numero delle epigrafi evidenziate se ne riportano di seguito solo alcune, ritenute particolarmente interessanti ai fini del presente studio. Tra i tribuni della plebe *designati* è possibile citare *M. Cocceius M.f. Pollia Neps*, menzionato in una iscrizione ravennate (CIL XI, 13) datata entro il primo secolo d.C., *C. Fufius Geminus*, citato in un documento epigrafico di età augustea da Urbisaglia (CIL IX, 5815). Per quanto riguarda invece attestazioni relative all'*edilità* è possibile far riferimento ad un numero più esiguo di documenti, in particolare all'iscrizione, estremamente frammentaria, da Ostia CIL XIV, 4664, all'epigrafe onoraria CIL IX, 2339 da *Allifae* datata nel secondo quarto del III secolo d.C. per *Q. [T]arrius Q.f. Fabia Felix Dextrus, aedilis curulis designatus* e all'iscrizione CIL VI, 1686 (= AE 2012, 1803) del 322 d.C. da Roma che menziona *C. Blossius Iunianus Orontinus, vir egregius, aedilis designatus*.

⁸ La candidatura, come cita giustamente Umberto Laffi, poteva non essere personale ma derivata da una richiesta pubblica. Si evidenziano ad esempio i *Hviri designati ex postulante populo / ex postulatione populi* menzionati nelle iscrizioni CIL XIII, 1921 e CIL XIII, 1929 (la prima datata a partire dall'ultimo quarto del II secolo d.C.). Si rimanda a U. Laffi 2007 (*supra* n. 1) 68–69.

⁹ Sono state identificate, inoltre, occorrenze degne di nota rinvenute anche al di fuori dei due territori oggetto di indagine.

si fecero, ipoteticamente nel lasso di tempo a loro disposizione prima dell'entrata nel nuovo anno, promotori di particolari iniziative,¹⁰ per la maggior parte di natura evergetica. Nel numero delle iscrizioni più antiche a riguardo è possibile citare l'epigrafe CIL II, 5931 da *Carthago Nova* (datata entro l'età augustea), che testimonia un atto di evergetismo da parte di un *Ilvir designatus*. Il testo riferisce della costruzione di un *pavimentum* da parte di un cittadino, da parte di un cittadino *accensus*, del quale è andata persa la sequenza onomastica¹¹ a causa di una lacuna. Di poco posteriore è l'epigrafe, rinvenuta ad *Italica* e databile entro l'età tiberiana¹², menzionante il dono *de sua pecunia* di parti di un edificio teatrale (*orchestram, proscaenium, itinera, aras et signa*), da parte di *L. Blattius L.f. Traianus Pollio e C. F[abiu]s C.f. Pollio, Ilviri designati iterum*¹³ e pontefici.¹⁴

Una notevole ara decorata dedicata alla *Domus Divina*, datata al II secolo d.C. e proveniente, ricorda un doppio atto di evergetismo, compiuto da due cittadini, padre e figlio: *Gaius Aufustius G.f. Galeria Vegetus e Gaius Aufustius G. f. Galeria Avitus*.¹⁵ Il primo, che ricoprì due volte la carica di *duumviro*, promosse la costruzione di un *balineum*, mentre il secondo, *Ilvir designatus*, con le proprie finanze lo donò alla città.¹⁶ La seconda parte dell'iscrizione, non ben conservata, riporta il riferimento ad un secondo atto di evergesia, ossia la donazione di ludi circensi.¹⁷ Quest'ultima iscrizione, così come la precedente, permette anche di porre in luce una questione importante, ossia la presenza di più duoviri all'interno di una stessa famiglia; un caso interessante è quello rinvenuto ad *Ausculum*¹⁸ con la citazione, nello stesso monumento funerario di *C. Luccius C.f. Horatia Ilvir i(ure) d(icundo) a Venusia* e di *M. Luccius C. f. Horatia II vir i(ure) d(icundo)* designato sempre a *Venusia*.

¹⁰ Tra le quali è possibile citare anche l'iscrizione rinvenuta nel 1990 durante gli scavi del criptoportico settentrionale del foro di Segobriga riferita ad un *IIIvir designatus, T. Sempro[nius] M. f. Pullus* e datata all'epoca giulio claudia. J. M. Abascal, R. Cebrià, M. Trunk, *Epigrafia, arquitectura y decoracion arquitectonica del foro de Segobriga*, in: S. F. Ramallo (ed.) *La decoracion aquitectonica en las ciudades romanas de Occidente*, Murcia 2004, 240 nr. 70.

¹¹ Esso viene identificato da Di Stefano Manzella come *Anonymus 7* (G1) nel suo catalogo degli *accensi magistratum*. I. Di Stefano Manzella, *Accensi: profilo di una ricerca in corso (a proposito dei "poteri collaterali" nella società romana)*, CCGG 11 (2000) 223–257.

¹² Si tratta dell'iscrizione AE 1978, 402 (= AE 1981, 503). Si veda inoltre Rodriguez Neila 2019, nn. 19–20. Dal punto di vista dell'onomastica dei due magistrati citati si sottolinea come a causa di una importante lacuna non sia conservato il secondo gentilizio, che viene nelle edizioni più recenti integrato come *Fabius*.

¹³ Sulla possibilità di iterazione della carica si rimanda a quanto riportato nella *lex Malacitana* (Mal. 54) tra le caratteristiche di eleggibilità dei duoviri, che non dovevano aver ricoperto la medesima carica nei cinque anni precedenti.

¹⁴ Lo stesso edificio teatrale fu oggetto di un altro particolare atto evergetico, probabilmente coeve, ad opera di *Lucius Herius L.f. Ilvir iter(um) pont(ifex) creatus Augusto primus* (AE 1983, 522). Le due iscrizioni sono catalogate da Mingoia nel suo contributo sull'evergetismo negli edifici teatrali della *Baetica*. V. Mingoia, *Evergetismo relativo agli edifici da spettacolo romani. Una rassegna di testi epigrafici della Baetica*, Romula 3 (2004) 219–238, con i numeri 28 e 29; l'autore avalla la datazione proposta da P. Gros *Theatre et culte imperial en Gaule Narbonnaise et dans la Peninsule Iberique*, in: W. Trillmich, P. Zanker (edd.), *Stadtbild und Ideologie die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit, Kolloquium in Madrid vom 19. bis 23. Oktober 1987*, München 1990, 381–390, 388, ponendo questi atti evergetici entro l'età tiberiana.

¹⁵ Si tratta dell'iscrizione CIL II, 5354.

¹⁶ Sul valore della donazione alla città della struttura Fagan ipotizza che il figlio (*Gaius Aufustius Avitus*) si fosse impegnato con le proprie finanze perché l'edificio fatto costruire dal padre fosse stato aperto alla pubblica fruizione. G. Fagan, *Bathing in Public in the Roman World*, Ann Arbor 2002, 168.

¹⁷ Su quest'ultima riga le edizioni dell'iscrizione risultano essere difformi, proponendo il verbo al plurale (*dedicaverunt*, quindi implicando una dedica dei ludi da parte di entrambi i personaggi citati nell'iscrizione) oppure al singolare, *dedicavit*, intendendo probabilmente solo il figlio. Si rimanda alla relativa scheda HEp 7 (1997) 52. Per quanto concerne la dedica di ludi circensi si rimanda a Mingoia 2004, nr. 20.

¹⁸ Si tratta dell'iscrizione CIL IX, 667 attualmente dispersa. Si rimanda all'edizione più aggiornata con la scheda EDR085829 di S. Evangelisti del 09-12-2007.

Rimanendo tra le testimonianze italiche, una *tabula* proveniente da Ostra,¹⁹ di epoca più probabilmente successiva (viene proposto un arco cronologico compreso nel II secolo d.C.), riporta l'attestazione di un *duovir designatus*, cavaliere, augure. Particolare, in questo caso, è l'organizzazione di un *epulum*, ossia di un banchetto celebrativo, in onore della sua elezione. Risulta tuttavia molto più nutrita la messe di testimonianze concernenti gli atti di evergesia di magistrati in carica, quindi non più designati. Questi riguardavano non solo le opere di monumentalizzazione degli edifici pubblici, ma anche l'organizzazione di banchetti e di ludi.

Le dediche da parte o per celebrare magistrati designati potevano essere di diverse tipologie; sono infatti registrati semplici monumenti votivi, così come elementi più articolati e sicuramente maggiormente onerosi. Nella prima tipologia, ossia in quella delle dediche di monumenti *ex vota*, possono rientrare AE 1920, 78 da Antiochia di Pisidia, che nel testo riporta la dedica di *Apronianus*, della tribù *Sergia*, al quale venne dedicato un monumento da parte del *Vicus Venerius*.²⁰ Rimanendo, tuttavia, nell'ambito delle testimonianze di evergesia, è possibile citare l'iscrizione rinvenuta a Thougga, AE 1914, 173, che cita il *L. Iulius L. f. Cornelia Crassus*, che rivestì diverse cariche fino ad essere *Ivir quinquennalis designatus*; egli si occupò, *sua pecunia*, della costruzione di un arco.

2. *In memoria dei duoviri designati*

I duoviri designati furono non solo attori promotori di opere ma anche oggetto della commemorazione in monumenti sepolcrali. Una *tabula*²¹, conservata a Obulco in *Baetica*, riporta il ricordo di *Lucius Porcius L.f. Galeria Stilo*, di provenienza locale, che ricoprì prima della morte la carica di edile e di *Ivir designatus*. Il personaggio dovette godere di un interesse particolarmente importante da parte della comunità poiché l'*ordo Pontificiensis* della città di Obulco gli decretò importanti onori quali una statua equestre. Da *Buxentum* proviene un'iscrizione in versi²² dedicata al giovane *L. Sempronius L. f. Pomptina Priscus*, che aveva ricoperto precedentemente la carica di edile, defunto all'età di venticinque anni e sette mesi mentre era duoviro designato. Un'interessante epigrafe funeraria, menzionante un *Ivir designatus*, è stata rinvenuta a Santa Maria Capua Vetere e risulta essere attualmente conservata presso il Museo locale. Il testo, sepolcrale iscritto su un altare in pietra²³, riporta il *cursus honorum* di *Marcus Veserius M. f. Palatina Iucundianus*, che fu *praefectus fabrum, adcensus velatus, procurator alimentorum viae Flaminiae e, in ultimo, Ivir designatus*. Un documento epigrafico che pone un problema relativo

¹⁹ CIL XI, 6190, la tabula onoraria è stata finanziata dal padre del *designatus*, *Q. Precius Hermes*, che data l'onomastica probabilmente non aveva origini cittadine.

²⁰ Il *vicus Venerius* conta diverse attestazioni dal punto di vista epigrafico nel territorio di Antiochia di Pisidia; si tratta delle iscrizioni AE 2016, 1672; AE 1914, 130; AE 1920, 78.

²¹ CIL II, 2131 datata alla prima metà del II secolo d.C. Sulle caratteristiche testuali dell'iscrizione si rimanda anche a S. Tantimonaco, *La formula epigrafica plus in suis*, Anu.Filol.Antiq.Mediaevalia 8 (2018) 839–858, 854. Ulteriori esempi di dedica di una *laudatio funebre* per un duoviro sono CIL II, 2150 da Calpurniana, AE 1985, 565 da Corduba, datate in un periodo compreso tra I e III secolo d.C.

²² Si tratta dell'iscrizione CIL X, 461 (= CLE 1484, EDR116515 scheda di U. Soldovieri) rinvenuta in provincia di Salerno. Sulla giovane età del defunto ricordato si rimanda a M. Kleijwegt, *Ancient Youth. The ambiguity of youth and the absence of adolescence in Greco-Roman society*, Amsterdam 1991, in particolare alla scheda nr. 61.

²³ CIL V, 3865 = ILS 1424. L'epigrafe è datata entro il II secolo d.C.

alle caratteristiche che il cittadino doveva rispettare nella candidatura per una carica magistraturale è la *tabula* rinvenuta a Nola²⁴, datata tra l'inizio del I secolo d.C. ed il 70 d.C., ed attualmente murata presso il seminario vescovile della città. L'epigrafe riporta la menzione di un giovane, *L. Calvidius L.f. Clemens*, morto all'età di venti anni²⁵ da *Ivir designatus* e figlio di un liberto, *L. Calvidius L.l. Felix*, che aveva ricoperto il ruolo di augustale.²⁶ Un'iscrizione funeraria particolarmente interessante, sia dal punto di vista della carriera municipale sia da quello delle corporazioni, è CIL XIV, 409²⁷, da Ostia, datata tra I e II secolo d.C. Essa riporta il ricordo di *Cn. Sentius Terentina Felix*, un personaggio sicuramente di spicco viste le cariche municipali ricoperte (fu infatti *Ivir* e *Ivir designatus*), i ruoli professionali rivestiti ed i patronati di numerose corporazioni.

Ampliando lo sguardo oltre i territori principalmente indagati è possibile riconoscere la presenza di monumenti funerari in ricordo di *Iviri designati* a Iader, in Dalmazia, con l'iscrizione dedicata a *L. Sextilius Ursus, duumvir designatus*.²⁸ Al secondo secolo d.C. viene datato un altare²⁹ fatto erigere da un liberto *pro salute* di *T. Flavius Martinus*, decurione della colonia di *Mursa*, prefetto del *collegium centonariorum* e *Ivir designatus*. L'iscrizione rinvenuta nel *Capitolium* di Sabratha, estremamente frammentaria, ed attualmente conservata presso il museo locale,³⁰ menziona onori per *C. Anicius Quirina Fronto*, cavaliere, che aveva rivestito numerose magistrature fino ad essere designato *Ivir quinquennalis*. In questo caso si tratta di un monumento dedicato dai cittadini in virtù della sua dedizione (*cives ob merita*).

3. Conclusioni

La breve panoramica sulle iscrizioni menzionanti duoviri designati ha permesso di mettere in luce alcune problematiche, in parte toccate dalla letteratura più recente ma riguardo le quali è

²⁴ Si fa riferimento all'iscrizione CIL X, 1268 recentemente aggiornata nella sua scheda digitale EDR106198 da G. Camodeca.

²⁵ La precisazione dell'età del giovane defunto risulta essere particolarmente interessante poiché l'età minima proposta da Augusto per la candidatura alle magistrature era corrispondente al compimento dei 25 anni. Si rimanda a riguardo anche alla citazione del capitolo XXIV della *lex Malacitana*.

²⁶ Un ulteriore quattuorviro *iure dicundo designatus* viene ricordato nell'iscrizione CIL V, 738 da Aquileia; si riscontra tuttavia una importante diffidenza nelle edizioni proposte: la scheda EDR116830 a cura di F. Mainardis riporta infatti, come lettura più recente ma basata sulla letteratura precedente alla r. 06 *IIIv(iro) i(ure) d(icundo) design(ato)*. Diversamente Buonopane nel suo contributo circa l'autenticità di alcune iscrizioni provenienti dalla raccolta epigrafica Lazise-Gazzola, (nr. 12) legge *II / v(iro) i(ure) d(icundo) design(ato)*. A. Buonopane, *Il lato oscuro delle collezioni epigrafiche. Falsi, copie, imitazioni. Un caso di studio: la raccolta Lazise-Gazzola*, in: A. Donati (ed.), *L'iscrizione e il suo doppio. Atti del convegno Borghesi*, Faenza 2014, 291–313.

²⁷ Tale iscrizione è stata ampiamente studiata per le numerose informazioni, di carattere amministrativo, professionale ed associativo, che trasmette. Si possono citare M. Cébeillac-Gervasoni, F. Zevi, *Pouvoir local et pouvoir central à Ostie*, in: M. Cébeillac-Gervasoni (ed.), *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien entre continuité et rupture: classes sociales dirigeantes et pouvoir centrale*, Rome 2000, 5–31; M. Cébeillac-Gervasoni, M. L. Caldelli, F. Zevi, *Epigrafia Latina. Ostia: cento iscrizioni in contesto*, Roma 2010; I. Manzini, *I Lucilii Gamalae a Ostia: storia di una famiglia*, MEFRA 126/1 (2014) 55–68.

²⁸ La stele, in pietra calcarea, risulta essere estremamente frammentaria e di difficile lettura. Essa ricorda non solo *Lucius Sextilius Ursus*, ma anche *Lucius Sextilius C. f. Sergia Baetus*, che fu *IIIvir iure dicundo*, ed un terzo personaggio la cui sequenza onomastica è oblitterata da una lacuna. L'iscrizione è digitalizzata nella banca dati Clauss-Slaby con il numero di inventario EDCS63400019.

²⁹ Si tratta dell'iscrizione rinvenuta a Mursa ed attualmente conservata presso il museo di Osijek; s.v. ILjug 3095.

³⁰ AE 1950, 155; J. M. Reynolds, J. B. Ward Perkins, *The inscriptions of Roman Tripolitania*, Rom 1952, n. 401; R. Sherk, *The municipal decrees of the Roman west*, New York 1970, n. 65.

possibile proporre ulteriori riflessioni. In primo luogo, risulta essere estremamente importante sottolineare come, in un tempo tanto limitato, i designati riuscissero a proporsi come evergeti per atti o costruzioni a favore della comunità, che avrebbero richiesto un notevole impegno sia economico sia cronologico. Un decreto decurionale, da *Leptis Magna* e datato al III secolo d.C.³¹, fornisce alcuni interessanti spunti di approfondimento riguardo la compresenza di duoviri, quelli dell'anno in corso e quelli eletti ma non ancora in carica. Si tratta di un'epigrafe legata alla decretazione di una statua raffigurante una biga trainata da due cavalli a spese pubbliche, in onore di *Plautius Lupus [II]i[r] anni praeteriti* la cui carriera nelle magistrature locali era stata particolarmente fulgida. *L. Cassius Longinus, duumvir designatus*, propone che tale decisione sia demandata ai decurioni. Una nuova proposta viene fatta, alla luce della contrarietà del dedicatario dell'opera ad una spesa tanto ingente, da parte del duumviro in carica, *Acilius Pompeianus*, che quindi prospetta l'erezione del gruppo statuario a spese di *Plautius Lupus* in un luogo da lui scelto. Questa iscrizione, che vede la menzione di ben tre *duoviri*, *Plautius Lupus*, *L. Cassius Longinus* ed *Acilius Pompeianus*, risulta essere particolarmente importante per la citazione del secondo, che al momento era solamente *designatus*, apprendo dunque alla possibilità che il magistrato, eletto ma non in carica, potesse essere consultato per importanti decisioni.

Tale iscrizione, unita alla documentazione proposta concernente i monumenti onorari, funerari, oppure gli *ex vota*, in ricordo di magistrati defunti mentre erano designati e non ancora *creati*, permette di formulare diverse ipotesi. In primo luogo, si può proporre che essi si impegnassero fin dal momento dell'elezione per opere di evergesia come ringraziamento la candidatura accolta dai cittadini. Una seconda suggestione, strettamente legata alla precedente, riguarda la possibilità che questi atti rappresentassero, soprattutto quelli di carattere edilizio, una premessa, quasi programmatica, delle attività che sarebbero state svolte durante la magistratura ufficiale.³² Il breve lasso di tempo che intercorreva, infatti, secondo le più recenti ricerche, tra la fase elettiva e quella di creazione difficilmente avrebbe permesso la realizzazione di articolate opere decorative. Le testimonianze relative alla commemorazione di duoviri morti prima dell'entrata in carica lascia ipotizzare, inoltre, che la vittoria nelle elezioni e la successiva designazione del cittadino alla magistratura rappresentassero non soltanto un momento di transizione amministrativa. La menzione della designazione può essere dunque letta come una importante premessa rispetto alla successiva piena magistratura, che di conseguenza era doveroso menzionare nel *cursus honorum* del defunto.

La possibilità di estrarre dall'ampia messe epigrafica proveniente dalla penisola iberica e dal territorio italico le iscrizioni relative ad un tema puntuale, ossia dei duoviri designati, ha permesso di porre in luce problematiche articolate, che solo successivi studi di più ampio respiro potranno affrontare con completezza.

Silvia Gazzoli
Università degli Studi di Milano
silvia.gazzoli@unimi.it

³¹ L'iscrizione è attualmente in corso di studio da parte della scrivente.

³² La proposta di interpretare questi atti evergetici precedenti all'entrata in carica formale da parte dei duoviri come una prospettiva bene augurante viene sostenuta anche da Rodriguez Neila 2019 (supra n. 3).